



TRIBUNALE FEDERALE

## DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale, esaminata la documentazione in atti, rilevata l'inconferenza delle richieste istruttorie proposte in udienza, rispetto al thema decidendum, le respinge.

Assolve l'avv. Stefano Di Salvatore dall'incolpazione per la violazione dell'art. 24 del RG Fir e dell'art. 10 del codice di comportamento del Coni.

Ritenuta viceversa accertata la violazione dell'art. 20, escluse le contestate aggravanti e concessa comunque l'attenuante di cui all'art. 11 lett.e) condanna l'avv. Di Salvatore Stefano alla sanzione di mesi 6 di interdizione ridotti a mesi 4 per l'applicazione della riconosciuta attenuante.

Le motivazioni nei termini.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

Roma 22/11/2023

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it